COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.6.2025
COM(2025) 304 final/2
Downgraded on 4.6.2025

2025/0158 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione dell'euro da parte della Bulgaria il 1° gennaio 2026

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 3 maggio 1998 il Consiglio ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 1999. La Danimarca e il Regno Unito, essendosi avvalsi delle rispettive clausole di "opt-out", non sono stati oggetto di valutazione formale da parte del Consiglio. La Grecia e la Svezia sono state considerate dal Consiglio "Stati membri con deroga".

Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2001. I paesi che sono entrati nell'Unione europea il 1º maggio 2004 (Cechia, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) sono diventati Stati membri con deroga a norma dell'articolo 4 del relativo atto di adesione.

L'11 luglio 2006 il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2007.

La Bulgaria e la Romania sono entrate nell'Unione europea il 1º gennaio 2007 e sono diventate Stati membri con deroga a norma dell'articolo 5 del relativo atto di adesione.

Il 10 luglio 2007 il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2008.

L'8 luglio 2008 il Consiglio ha stabilito che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2009.

Il 13 luglio 2010 il Consiglio ha stabilito che l'Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2011.

Il 9 luglio 2013 il Consiglio ha stabilito che la Lettonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2014.

Il 23 luglio 2014 il Consiglio ha stabilito che la Lituania soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2015.

Il 12 luglio 2022 il Consiglio ha stabilito che la Croazia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2023.

L'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito il "TFUE") prevede che almeno una volta ogni due anni ovvero su richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea (BCE) riferiscano al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria.

Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, è opportuno che la Commissione presenti al Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 2, TFUE, una proposta di decisione del Consiglio per abrogare la deroga degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie.

Le relazioni sulla convergenza della Commissione e della BCE sono state presentate il 4 giugno 2025 e comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale della Bulgaria, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 130 e 131 del TFUE e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, dall'altro.

Le relazioni esaminano inoltre se è stato realizzato un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei criteri di convergenza e tengono conto di diversi altri fattori indicati nell'ultimo comma dell'articolo 140, paragrafo 1, TFUE.

Nella relazione di convergenza la Commissione conclude che la Bulgaria soddisfa le condizioni per l'adozione dell'euro.

Nella propria relazione di convergenza la BCE conclude di non aver rinvenuto ostacoli all'abrogazione della deroga per la Bulgaria.

Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione ha adottato la proposta di decisione del Consiglio qui allegata che abroga la deroga della Bulgaria a decorrere dal 1º gennaio 2026.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Le sfide in materia di politica economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni, sotto rubriche differenti, nell'ambito del comitato economico e finanziario (nel seguito "CEF") e dell'ECOFIN/Eurogruppo. Esse prevedono discussioni informali su questioni specificamente rilevanti per la preparazione di una futura adesione alla zona euro (comprese le politiche del tasso di cambio).

Gli sviluppi economici nella zona euro e negli Stati membri sono oggetto di valutazione attraverso le diverse procedure di coordinamento e di controllo delle politiche economiche (nello specifico ai sensi dell'articolo 121 TFUE), e nell'ambito del monitoraggio e delle analisi degli sviluppi regolarmente condotti dalla Commissione, sia per un paese determinato che per l'insieme della zona (in particolare previsioni, pubblicazioni periodiche e contributi per il CEF e l'ECOFIN/Eurogruppo). In conformità con il principio di proporzionalità e con le precedenti prassi, non si è proceduto ad alcuna valutazione formale dell'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica per la presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 2, TFUE, che stabilisce la procedura per una decisione del Consiglio sull'adozione dell'euro e l'abrogazione della deroga negli Stati membri interessati.

Il Consiglio decide su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, dopo dibattito in seno al Consiglio europeo e dopo aver ricevuto una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l'euro.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione, il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

La presente iniziativa si limita a quanto necessario per conseguire il suo obiettivo e rispetta pertanto il principio di proporzionalità.

3.3. Scelta dello strumento giuridico

Ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2, TFUE, la decisione è lo strumento giuridico adeguato.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2025/0158 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adozione dell'euro da parte della Bulgaria il 1° gennaio 2026

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista la relazione della Commissione europea([1]),

vista la relazione della Banca centrale europea([2]),

visto il parere del Parlamento europeo([3]),

visto il dibattito in seno al Consiglio europeo,

vista la raccomandazione presentata dai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui valuta è l'euro([4]),

considerando quanto segue:

(1) La terza fase dell'Unione economica e monetaria ("UEM") è iniziata il 1° gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha stabilito che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro il 1° gennaio 1999([5]).

(2) Con la decisione 2000/427/CE([6]) il Consiglio ha stabilito che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2001. Con la decisione 2006/495/CE([7]) il Consiglio ha stabilito che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1º gennaio 2007. Con le decisioni 2007/503/CE([8]) e 2007/504/CE([9]) il Consiglio ha stabilito che Cipro e Malta

---

(1) Relazione del [……] (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Relazione del [……] (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere del [……] (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU C […], [….] […]
([5]) Decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, del trattato (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30).
([6]) Decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1° gennaio 2001 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19).
([7]) Decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1° gennaio 2007 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).
([8]) Decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1° gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29).

soddisfacevano le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2008. Con la decisione 2008/608/CE([10]) il Consiglio ha deciso che la Slovacchia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. Con la decisione 2010/416/UE([11]) il Consiglio ha deciso che l'Estonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. Con la decisione 2013/387/UE([12]) il Consiglio ha deciso che la Lettonia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. Con la decisione 2014/509/UE([13]) il Consiglio ha deciso che la Lituania soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro. Infine, con la decisione 2022/1211/UE([14]) il Consiglio ha deciso che la Croazia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro.

(3) A norma del punto 1 del protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato o di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intendeva partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto la messa in atto della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(4) A norma della decisione 98/317/CE la Svezia è uno Stato membro che beneficia di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE. Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003([15]), la Cechia, l'Ungheria e la Polonia sono Stati membri che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE. A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005([16]), la Bulgaria e la Romania sono Stati membri che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE.

(5) La Banca centrale europea ("BCE") è stata istituita il 1° luglio 1998. Il Sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con una risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997, sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria([17]). Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) sono state definite nell'accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria([18]).

([9]) Decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1° gennaio 2008 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32).

([10]) Decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell'8 luglio 2008, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativa all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 (GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24).

([11]) Decisione 2010/416/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1° gennaio 2011 (GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24).

([12]) Decisione del Consiglio 2013/387/UE, del 9 luglio 2013, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014 (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 24).

([13]) Decisione 2014/509/UE del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015 (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 29).

(14) Decisione 2022/1211/UE del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all'adozione dell'euro da parte della Croazia il 1° gennaio 2023 (GU L 187 del 14.7.2022, pag. 31).

([15]) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

([16]) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

([17]) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

([18]) GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

(6) La procedura per l'abrogazione delle deroghe degli Stati membri che ne beneficiano è stabilita nell'articolo 140, paragrafo 2, TFUE. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE devono riferire al Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 1, TFUE.

(7) La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, se necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 130 e 131 TFUE e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (nel seguito "lo statuto del SEBC e della BCE"). Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione della Bulgaria con gli articoli 130 e 131 del TFUE e lo statuto del SEBC e della BCE.

8) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza che è allegato al TFUE, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, TFUE significa che uno Stato membro presenta un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio([19]). Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di 12 indici mensili rispetto alla media aritmetica dei 12 indici mensili precedenti. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato utilizzato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi d'inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Nel periodo di un anno che è terminato ad aprile 2025, il valore di riferimento dell'inflazione è stato calcolato al 2,8 %, con Irlanda, Finlandia e Italia che rappresentavano i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, con tassi d'inflazione rispettivamente all'1,2 %, all'1,3 % e all'1,4 %.

(9) A norma dell'articolo 2 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, TFUE, richiede che, al momento dell'esame, lo Stato membro non sia oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

(10) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all'articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, TFUE, richiede che lo Stato membro abbia rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio (ERM) del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro. Dal 1° gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel

([19]) Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).

valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 19 maggio 2025.

(11) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 13, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino TFUE, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre due punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Il criterio utilizzato per valutare la convergenza dei tassi d'interesse era quello dei tassi d'interesse analoghi delle obbligazioni di riferimento a dieci anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio della convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Il valore di riferimento si basa sui tassi d'interesse a lungo termine in Irlanda (2,8 %), Finlandia (2,9 %) e Italia (3,7 %) e ammontava, nel periodo di 12 mesi conclusosi ad aprile 2025, al 5,1 %.

(12) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 13, i dati statistici da usare per la valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono stati forniti dalla Commissione. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1º aprile 2025, a norma del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio([20]).

(13) Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Bulgaria nell'adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, si conclude che la legislazione nazionale bulgara, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 130 e 131 TFUE e con lo statuto SEBC/BCE.

(14) Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti dalla Bulgaria nell'adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, si conclude che per quanto riguarda il rispetto da parte della Bulgaria dei criteri di convergenza indicati nei quattro trattini di cui all'articolo 140, paragrafo 1, TFUE: il tasso medio d'inflazione della Bulgaria nel periodo di 12 mesi conclusosi ad aprile 2025 è stato pari al 2,7 %, ossia inferiore al valore di riferimento, e dal riesame di un'ampia serie di indicatori non emergono motivi di preoccupazione riguardo alla sostenibilità della stabilità dei prezzi; la Bulgaria non è oggetto di una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo; la Bulgaria fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 10 luglio 2020 e nei due anni precedenti la valutazione, il tasso di cambio del lev (BGN) non ha subito gravi tensioni e il paese non ha svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale del lev nei confronti dell'euro; infine, nel periodo di 12 mesi conclusosi ad aprile 2025 il tasso d'interesse a lungo termine in Bulgaria è stato, in media, pari al 3,9 %, ossia ben inferiore al valore di riferimento.

(15) Alla luce della valutazione della compatibilità della legislazione e del soddisfacimento dei criteri di convergenza, e tenendo conto della valutazione dei fattori aggiuntivi, la

([20]) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

Commissione conclude che la Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro. La deroga di cui all'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005 è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente